

Bruxelles, 22.9.2020  
COM(2020) 576 final

2020/0263 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### 1.1. Motivi e obiettivi della proposta

La proposta di decisione del Consiglio allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico (APE) con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Il 30 luglio 2009 l'Unione ha firmato l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra<sup>1</sup> ("l'accordo di partenariato interinale"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico.

L'accordo è inteso a:

- a) consentire agli Stati del Pacifico di beneficiare del migliore accesso al mercato offerto dall'UE;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile e la graduale integrazione degli Stati del Pacifico nell'economia mondiale;
- c) istituire una zona di libero scambio fra le parti basata sull'interesse comune, grazie a una progressiva liberalizzazione degli scambi realizzata nel rispetto delle norme dell'OMC applicabili e del principio di asimmetria, tenendo conto delle esigenze specifiche e dei vincoli di capacità degli Stati del Pacifico, per quanto attiene al livello degli impegni e al loro calendario;
- d) stabilire gli opportuni meccanismi di risoluzione delle controversie; e
- e) stabilire gli opportuni meccanismi istituzionali.

L'accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio tra l'Unione e Papua Nuova Guinea dal 20 dicembre 2009 e tra l'Unione e la Repubblica di Figi dal 28 luglio 2014.

L'articolo 80 dell'accordo di partenariato interinale prevede la possibilità che altri Stati insulari del Pacifico aderiscano all'accordo mediante la presentazione di un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994. Lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno aderito pertanto all'accordo di partenariato interinale rispettivamente il 21 dicembre 2018<sup>2</sup> e il 7 maggio 2020<sup>3</sup> e lo applicano a titolo provvisorio rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020. Sono in corso le procedure delle parti per quanto riguarda l'adesione del Regno di Tonga, che ha manifestato il proprio interesse ad aderire all'accordo di partenariato interinale.

In seguito all'adesione di Samoa e delle Isole Salomone occorre modificare l'accordo di partenariato interinale al fine di aggiungere tali paesi all'elenco delle parti del medesimo

---

<sup>1</sup> Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1).

<sup>2</sup> GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1.

<sup>3</sup> GU L 85 del 20.3.2020, pag. 1.

accordo. Occorrerà apportare modifiche tecniche analoghe all'accordo di partenariato interinale per ogni nuova adesione di uno Stato insulare del Pacifico all'accordo.

## **1.2. Comitato per il commercio dell'APE**

L'articolo 68 dell'accordo di partenariato interinale istituisce un comitato per il commercio composto da rappresentanti delle parti (l'UE e gli Stati del Pacifico).

Il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo di partenariato interinale. Nell'esercizio delle sue funzioni il comitato per il commercio può:

- a) istituire e dirigere comitati o organismi speciali necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo;
- b) riunirsi in qualsiasi momento previo accordo fra le parti;
- c) esaminare qualsiasi questione rientrante nell'accordo e adottare gli interventi del caso nell'esercizio delle sue funzioni; e
- d) adottare decisioni o formulare raccomandazioni nei casi previsti dall'accordo.

L'articolo 78 (clausola di revisione) stabilisce che il comitato per il commercio, se del caso, può riesaminare l'accordo di partenariato interinale, la sua attuazione, il suo funzionamento e i suoi risultati e formulare opportuni suggerimenti alle parti al fine di modificarlo.

### *Esiti della sesta e della settima riunione del comitato per il commercio*

Il 24 ottobre 2018 le parti dell'accordo di partenariato interinale (UE, Papua Nuova Guinea, Figi) e lo Stato indipendente di Samoa, le Isole Salomone e Tonga in qualità di osservatori hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulla **portata** delle modifiche tecniche e la **procedura** per l'introduzione di tali modifiche all'accordo, che si rendono necessarie in seguito ad una nuova adesione.

Le parti hanno limitato la **portata** delle modifiche all'aggiunta dello Stato del Pacifico aderente all'elenco delle parti dell'accordo di partenariato interinale nonché della relativa offerta di accesso al mercato all'allegato II dell'accordo (dazi doganali sui prodotti originari della parte UE). Per quanto riguarda la **procedura**, le parti hanno osservato che attualmente il comitato per il commercio non ha il potere di introdurre tali modifiche (la base giuridica dell'accordo di partenariato interinale non è sufficiente). Le parti hanno proceduto a uno scambio di opinioni sulle tre opzioni procedurali seguenti.

Prima opzione: ritenere che le modifiche in questione siano introdotte implicitamente nell'accordo di partenariato interinale in virtù di una nuova adesione (articolo 80); non occorre pertanto introdurle espressamente mediante una procedura specifica.

Seconda opzione: il comitato per il commercio potrebbe formulare una dichiarazione su come leggere l'accordo di partenariato interinale in seguito a un'adesione, per quanto riguarda le modifiche tecniche necessarie. L'articolo 68, paragrafo 4, lettera c), fornisce la base giuridica per tale dichiarazione.

Terza opzione: le parti potrebbero modificare l'articolo 80 dell'accordo di partenariato interinale per conferire al comitato per il commercio il potere di adottare le decisioni necessarie alla luce di una nuova adesione.

Il comitato per il commercio ha convenuto che la terza opzione garantirebbe la certezza del diritto e si è impegnato a raccomandare alle parti di modificare di conseguenza l'articolo 80. Tale raccomandazione è stata adottata dal comitato a seguito della settima riunione del 3 e 4 ottobre 2019, conformemente alla posizione da adottare a nome dell'Unione di cui alla

decisione (UE) 2019/1707 del Consiglio del 17 giugno 2019 (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 45).

### **1.3. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta attua l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE" o "accordo di Cotonou")<sup>4</sup>, che costituisce la base giuridica per l'accordo di partenariato interinale.

L'adesione di altri Stati del Pacifico all'accordo di partenariato interinale rafforza il quadro giuridico delle relazioni commerciali dell'UE con i paesi partner, facilita gli scambi commerciali reciproci e l'inserimento nell'economia globale. Integra inoltre tali Stati nel regime di norme e istituzioni congiunte istituito dall'accordo.

### **1.4. Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo di partenariato interinale è un accordo commerciale che contribuisce allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, estende ai nuovi Stati aderenti l'accesso asimmetrico al mercato e consente loro di proteggere settori sensibili dalla liberalizzazione, prevedendo nel contempo un numero cospicuo di misure di salvaguardia e una clausola a tutela di industrie nascenti. L'accordo contiene inoltre disposizioni in materia di norme di origine che agevolano le esportazioni da tali paesi nell'UE. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di sviluppo sostenibile (articolo 3), con le quali le parti ribadiscono che l'obiettivo dello sviluppo sostenibile deve costituire parte integrante delle disposizioni di detto accordo, conformemente agli obiettivi e ai principi fondamentali di cui all'accordo di Cotonou, in particolare dell'impegno generale di riduzione e, in prospettiva, di eliminazione della povertà in forme coerenti con gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile. Tali disposizioni contribuiscono all'obiettivo della coerenza delle politiche per lo sviluppo e sono conformi all'articolo 208, paragrafo 2, TFUE.

## **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

### **2.1. Base giuridica**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.

### **2.2. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 TFUE, la politica commerciale comune è una competenza esclusiva dell'Unione.

### **2.3. Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo di partenariato ACP-UE, in particolare al fine di concludere nuovi accordi commerciali compatibili con le disposizioni dell'OMC che eliminino progressivamente gli ostacoli che intralciano gli scambi tra le parti e approfondiscano la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio con gli Stati del Pacifico.

---

<sup>4</sup> GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3. Accordo come modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

## **2.4. Scelta dell'atto giuridico**

Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### **3.1. Valutazione d'impatto**

Tra il 2003 e il 2007 è stata condotta una valutazione d'impatto per la sostenibilità (SIA) degli accordi di partenariato economico UE-ACP. Il capitolato d'onere del progetto è stato pubblicato nel 2002 dalla Commissione europea nell'ambito di una gara d'appalto. Tale gara d'appalto si è conclusa con l'aggiudicazione di un contratto quadro quinquennale alla società PwC France nell'agosto 2002. Un progetto di relazione finale sulla SIA è stato presentato ai portatori di interessi europei durante l'incontro nell'ambito del dialogo con la società civile dell'UE, organizzato dalla Commissione europea il 23 marzo 2007 a Bruxelles, Belgio.

### **3.2. Efficienza normativa e semplificazione**

L'approvazione dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale non è soggetta a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI dell'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

### **3.3. Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze sulla tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La decisione proposta non presenta alcuna incidenza sul bilancio.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

### **5.1. Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 della proposta approva la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale.

L'articolo 2 autorizza il segretariato generale del Consiglio a definire lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale.

L'articolo 3 specifica che l'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio.

L'articolo 4 stabilisce la data di entrata in vigore della decisione.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)<sup>1</sup>.
- (2) L'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra<sup>2</sup> (l'"accordo di partenariato interinale"), che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico, è stato firmato a Londra il 30 luglio 2009. L'accordo di partenariato interinale è applicato a titolo provvisorio tra l'Unione e Papua Nuova Guinea dal 20 dicembre 2009 e tra l'Unione e le Figi dal 28 luglio 2014.
- (3) L'articolo 80 dell'accordo di partenariato interinale prevede l'adesione di altri Stati insulari del Pacifico. Il Consiglio ha approvato l'adesione di Samoa e delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale rispettivamente con le decisioni (UE) 2018/1908<sup>3</sup> e (UE) 2020/409<sup>4</sup>. Samoa ha aderito all'accordo di partenariato interinale il 21 dicembre 2018 e lo applica a titolo provvisorio dal 31 dicembre 2018; le Isole Salomone hanno aderito all'accordo di partenariato interinale il 7 maggio 2020 e lo applicano a titolo provvisorio dal 17 maggio 2020.
- (4) In seguito all'adesione di Samoa e delle Isole Salomone, ai fini della certezza del diritto, occorre modificare l'accordo di partenariato interinale per aggiungere tali paesi all'elenco delle parti del medesimo accordo. Occorrerà apportare una modifica tecnica analoga all'accordo di partenariato interinale per ogni nuova adesione di uno Stato insulare del Pacifico all'accordo.

---

<sup>1</sup> Direttive del Consiglio per il negoziato di accordi di partenariato economico con i paesi e le regioni ACP [9930/02 (DG E II) HH/sg].

<sup>2</sup> GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2020/409 del Consiglio, del 17 febbraio 2020, relativa all'adesione delle Isole Salomone all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 85 del 20.3.2020, pag. 1).

- (5) L'articolo 68 dell'accordo di partenariato interinale istituisce un comitato per il commercio che si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell'attuazione dell'accordo. È opportuno attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali modifiche dell'accordo di partenariato interinale che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di altri Stati insulari del Pacifico.
- (6) Con la decisione (UE) 2019/1707<sup>5</sup> il Consiglio ha deciso in merito alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio per quanto riguarda tali modifiche, concordate in occasione della settima riunione del comitato per il commercio, tenutasi il 4 ottobre 2019.
- (7) È pertanto opportuno firmare, a nome dell'Unione, l'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (8) Poiché l'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo di partenariato interinale prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore, l'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo che modifica l'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda l'adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone e la futura adesione di altri Stati insulari del Pacifico, con riserva della sua conclusione.
2. Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del medesimo.

#### *Articolo 3*

L'accordo è applicato in via provvisoria, in conformità dell'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo stesso, a decorrere dal giorno della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

#### *Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>5</sup> Decisione (UE) 2019/1707 del Consiglio, del 17 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico (GU L 260 dell'11.10.2019, pag. 45).